Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Venerdì, 23 luglio 1971** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — *Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640.* Le inserzioni, come dà norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(5905)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Martedì 6 luglio 1971, alle ore 19,15, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Anwar Nashashibi, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Giordania a Roma.

(6643)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1971, n. **461**.

Approvazione del nuovo statuto della « Fondazione Luigi Einaudi », con sede in Roma.

N. 461. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione Luigi Einaudi », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 23. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971, n. **462**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale ex conventuale di S. Francesco di Paola, in Randazzo.

N. 462. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale ex conventuale di S. Francesco di Paola, in Randazzo (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 35. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1971, n. **463**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata perpetua del SS. Crocifisso, nel comune di Fermo.

N. 463. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fermo in data 24 agosto 1970, integrato con dichiarazione 17 novembre 1970, relativo alla erezione della vicaria curata perpetua del SS. Crocifisso, in località Salette del comune di Fermo (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1971
Atti del Governo, registro n 243, foglio n 28. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1971, n. **464**.

Estinzione dell'« Orfanotrofio femminile S. Vincenzo », con sede in Olbia.

N. 464. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Orfanotrofio femminile S. Vincenzo » con sede in Olbia (Sassari) viene dichiarato estinto ed il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 29. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1971, n. **465**.

Estinzione dell'opera pia detta dei Catecumeni, con sede in Milano.

N. 465. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia detta dei Catecumeni, con sede in Milano, viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio devoluto alla locale opera pia « Oratorio di S. Carlo ».

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 30. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 164 del 20 aprile 1970, con il quale l'amministrazione provinciale di Cagliari ha deliberato di proporre la provincializzazione della strada comunale « Milis-Narbolia », della lunghezza di km. 5+780 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'Ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 2020 del 15 dicembre 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di chilometri 5+780, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(6650)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1971.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per trentotto strade provinciali, in provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Brescia in data 9 dicembre 1970, n. 88/70 P.G., tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali sottoelencate:

1) strada provinciale n. 6 « Cedegolo-Cevo-Saviore dell'Adamello » . km. 14,000
2) strada provinciale n. 23 « Brescia-(Volta) Borgosatollo-Montirone » . . » 8,940
3) strada provinciale n. 30 « Caionvico-Botticino-strada statale n. 11 presso Rezzato » . » 6,644
4) strada provinciale n. 32 « Marone-Zone » . . . » 8,000
5) strada provinciale n. 33 « Bettolino (sulla ex provinciale Oceana) Brandico-Longhena-Dello-Quinzanello-Offlaga Manerbio » » 17,667
6) strada provinciale n. 34 « Bargnano Longhena Mairano-provinciale Quinzanese » 6,035
7) strada provinciale n. 38 « dalla strada statale n. 45-*bis* Pieve di Tremosine-Vesio-Val Tignalga-Cardola di Tignale-alla strada statale n. 45-*bis* . . . . » 29,430
8) strada provinciale n. 45 « dalla Cellatica-Gussago » per Villa Sale ex provinciale Sebina Castegnato alla strada statale n. 11 - località S. Antonio . . . . km. 5,650
9) strada provinciale n. 46 « Rodengo-Ome » . . . . » 3,653
10) strada provinciale n. 47 « Bettole di Camignone-Monticelli » con deviazione per Villa fino alla « Rodengo-Ome » . . » 6,381
11) strada provinciale n. 48 « Iseo-Polaveno-Ponte Zanano » . . . . » 16,300
12) strada provinciale n. 49 « Nigoline Borgonato-Monterotondo Passirano-Bettole di Saiano » . . . . » 9,970
13) strada provinciale n. 50 « Tavernole-Marmentino-Livemmo-Nozza » . . . . . » 23,900
14) strada provinciale n. 57 « Gavardo-Vallio-Colle S. Eusebio » . . . . » 9,940
15) strada provinciale n. 58 « Idro-(Ponte)-Capovalle-bivio Molino di Bollone sulla strada di Valvestino » . . . . » 16,360
16) strada provinciale n. 60 « Chiari-Castrezzato » . . . . » 3,390
17) strada provinciale n. 61 « Chiari-Pontoglio » . . . . » 5,923
18) strada provinciale n. 62 « Rovato-Castrezzato-Cossirano-Trenzano-Pompiano » . » 15,070
19) strada provinciale n. 63 « Cigole-Manerbio » . . . . » 7,400
20) strada provinciale n. 66 « Castenedolo-Ghedi » . . . . » 8,245
21) strada provinciale n. 67 « Castenedolo-Tre Ponti » . . . . » 5,057
22) strada provinciale n. 68 « Leno-Fenili Carbonere-Ponte Rosso-Calvisano » . . . » 11,045
23) strada provinciale n. 69 « Calvisano-Carpenedolo-confine mantovano verso Castiglione delle Stiviere » . . . . » 10,784
24) strada provinciale n. 73 « Capriano-provinciale Quinzanese-Fenili Belasi » . . » 2,025
25) strada provinciale n. 74 « Torbole-Castelmella-alla provinciale Quinzanese » (oltre le fornaci) . . . . » 4,850
26) strada provinciale n. 75 « Bagnolo Mella-Corticelle-Quinzanello » . . . . . . » 7,390
27) strada provinciale n. 76 « dalla località Compartitori a sud d'Isorella-Remedello Sopra-Remedello Sotto confine mantovano verso Casalmoro » . . . . » 8,510
28) strada provinciale n. 77 « Borgosatollo-Capodimonte-Castenedolo » (con sbocco sulla rampa di Castenedolo) . . . . » 4,774
29) strada provinciale n. 79 « Strada del Bosco da Odolo a Sabbio Chiese » . . . » 4,700
30) strada provinciale n. 84 « dalla strada statale n. 42 a Berzo Demo » . . . . » 4,500
31) strada provinciale n. 88 « dalla strada statale n. 42 a Ceto-Cimbergo-Paspardo » » 9,450
32) strada provinciale n. 92 « Malegno-Lozio » . . . . » 9,500
33) strada provinciale n. 99 « Palazzolo-confine Bergamasco verso Telgate » . . . » 1,530
34) strada provinciale n. 102 « Pralboino-confine Cremonese verso Ostiano » . . . » 2,532
35) strada provinciale n. 103 « Gambara-confine Cremonese verso Ostiano » . . . » 3,550

36) strada provinciale n. 104 « Carpenedolo-confine Mantovano verso Medole » . km. 3,084

37) strada provinciale n. 105 « Carpenedolo-confine Mantovano verso Castel Goffredo » . . . . » 4,245

38) strada provinciale n. 106 « Pozzolengo-confine Mantovano verso Ponte sul Mincio » . . . . » 2,267

Vista la relazione del genio civile di Brescia in data 19 dicembre 1970;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Brescia;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopraelencate, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Brescia fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia della strada secondaria affluente il segnale « dare precedenza » e, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop ». Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, striscia affiancata, continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(6563)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 14 luglio 1971.
Proroga della gestione commissariale del comune di Girifalco.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 28 aprile 1971, venne disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Girifalco e la nomina del dott. Osvaldo Serianni a commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune.

Compito del predetto commissario è stato quello di provvedere, in un primo momento, a deliberare il bilancio dell'ente e a curare la normalizzazione di alcuni importanti servizi amministrativi. In atto sono in corso di definizione la formazione dei ruoli per la riscossione dell'imposta di famiglia; del canone per consumo di acqua potabile riferito ad alcune annualità arretrate, e varie opere pubbliche di primaria importanza quali i lavori del primo lotto della nuova fognatura urbana; il completamento delle pratiche per la costruzione del mercato coperto e del mattatoio comunale ed altre varie di particolare interesse per la collettività amministrata.

In relazione a quanto sopra, non è stato possibile, entro i tre mesi previsti dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per la durata della gestione straordinaria, provvedere alla normalizzazione dei vari servizi comunali e nel contempo procedere alla elezione del nuovo consiglio comunale, per cui si rende necessaria la proroga, per altri tre mesi, della gestione commissariale del predetto comune, alla quale si provvede con decreto prefettizio odierno, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dalla legge 9 giugno 1947, n. 530.

Catanzaro, addì 14 luglio 1971

Il prefetto: MASTROLILLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 28 aprile 1971, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Girifalco e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente, il dott. Osvaldo Serianni;

Considerato che entro il termine di mesi tre dallo insediamento dell'organo straordinario non è stato possibile — attesa la particolare situazione locale — provvedere alla elezione del nuovo consiglio comunale ai sensi del disposto del primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per cui occorre prorogare di altri tre mesi la gestione commissariale ai sensi del secondo comma dell'articolo soprarichiamato;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e la legge 9 giugno 1947, n. 530;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Girifalco è prorogata, per motivi amministrativi, di altri tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Il commissario straordinario, dott. Osvaldo Serianni, è confermato nell'incarico per il predetto periodo e continuerà ad esercitare le attribuzioni commessegli con il decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1971, menzionato in narrativa.

Catanzaro, addì 14 luglio 1971

Il prefetto: MASTROLILLI

(6869)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Bisignano (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1490 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica *n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 4*) nei confronti della ditta BOSCARELLI Nicola fu Luigi, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 23.796.934 (lire ventitremilionisettecentonovantaseimilanovecentotrentaquattro), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 17.420.000 già liquidato con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6109/4013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 22 dicembre 1960).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6517)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di S. Paolo di Civitate

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1971, n. 572, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Gentile Elisa, nata il 10 ottobre 1900 in S. Paolo di Civitate, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in S. Paolo di Civitate, estese mq. 1980, riportate in catasto alle particelle numeri 7 parte e 120 del foglio di mappa n. 46 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 141 e 140.

(6520)

Divieto di caccia al lupo in tutto il territorio nazionale fino al 31 dicembre 1973

Con decreto ministeriale 1° luglio 1971 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, l'esercizio venatorio al lupo, in tutto il territorio nazionale, fino al 31 dicembre 1973.

(6528)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Mossa

Con decreto ministeriale 17 maggio 1971, n. 1287, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. dei terreni di mq. 3746 e di mq. 1370 annessi alla casa cantoniera di Mossa, siti lungo la strada statale n. 56 ed identificati nei registri catastali del comune di Mossa alla P.T. 795 rispettivamente p.f. 116/1 e 116/5.

(6565)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Casalgrande

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna in data 26 giugno 1971, n. 16536, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano di fabbricazione del comune di Casalgrande relativa ad insediamento edificio per scuola media « Spallanzani ».

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, a termine dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765, e 19 novembre 1968, n. 1187.

(6534)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale del comune di Roma

Con decreto ministeriale n. 1187, in data 1° luglio 1971, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Roma relativa all'area necessaria per la costruzione della scuola elementare in via Baccano, località Prima Porta.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico presso la segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765, e 19 novembre 1968, n. 1187.

(6529)

Variante al piano di zona del comune di Livorno

Con decreto ministeriale in data 30 giugno 1971, n. 179, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Livorno per il quartiere la Rosa.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6530)

Variante al piano di zona del comune di Como

Con decreto ministeriale in data 30 giugno 1971, n. 236, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Como per il quartiere di Prestino n. 2.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6531)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A/240 del 22 giugno 1971 relativa a regolamenti anticipati di importazioni; cauzioni e fidejussioni bancarie.

(6590)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1971 registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1971, registro n. 36 Pubblica istruzione, foglio n. 217, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 9 giugno 1968 dalla prof.ssa Liliana Faccioli avverso la nota 27 gennaio 1968 del provveditore agli studi di Reggio Calabria che respingeva la istanza dell'interessata diretta ad ottenere gli assegni a lei attribuiti a titolo di supplenza per il periodo delle ferie natalizie dell'anno scolastico 1967-68.

(6545)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1971 registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1971, registro n. 36 Pubblica istruzione, foglio n. 261, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto in data 25 novembre 1968 dalla prof.ssa Catalano Brensacchi Amabile avverso la decisione ministeriale n. 743 n. 1 del 5 aprile 1968, con la quale veniva respinto il suo ricorso avverso la qualifica di «insufficiente» per l'anno scolastico 1965-66.

(6595)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Campobello di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1971, il comune di Campobello di Licata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 216.309.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6860)

Autorizzazione al comune di Roccasecca dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1971, il comune di Roccasecca dei Volsci (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.744.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6861)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 136

Corso dei cambi del 21 luglio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623 —	623 —	623,08	623 —	623,10	622 —	622,91	623 —	623 —	622,80
Dollaro canadese	610,30	610,30	610,10	610,30	609 —	617,25	610,45	610,30	610,30	609,70
Franco svizzero	152,40	152,40	152,40	152,40	152,40	152,05	152,375	152,40	152,40	152,35
Corona danese	83,115	83,115	83,10	83,115	83 —	82,90	83,1025	83,115	83,11	83,07
Corona norvegese .	87,71	87,71	87,72	87,71	87,60	87,55	87,7050	87,71	87,71	87,66
Corona svedese .	120,77	120,77	120,75	120,77	120,70	120,40	120,77	120,77	120,77	120,70
Fiorino olandese	174,94	174,94	174,95	174,94	174,90	175,08	174,94	174,94	174,94	175,18
Franco belga .	12,5555	12,5555	12,56	12,5555	12,55	12,54	12,5575	12,5555	12,55	12,55
Franco francese	113,02	113,02	113,05	113,02	113 —	112,78	113,015	113,02	113,02	112,97
Lira sterlina	1507,10	1507,10	1507,20	1507,10	1506,60	1504,45	1507,05	1507,10	1507,10	1506,50
Marco germanico	179,37	179,37	179,32	179,37	179,30	176,20	179,36	179,37	179,37	179,29
Scellino austriaco	24,9785	24,9785	24,98	24,9785	24,95	24,90	24,97575	24,9785	24,97	24,99
Escudo portoghese	21,885	21,885	21,89	21,885	21,90	21,85	21,89	21,885	21,88	21,85
Peseta spagnola .	8,9610	8,9610	8,96	8,9610	8,95	8,94	8,96	8,9610	8,96	8,95

Media dei titoli del 21 luglio 1971

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	91,40
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,40
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,50
» 5 % (Ricostruzione)	91,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,60
» 5 % (Città di Trieste)	91,575
» 5 % (Beni esteri)	89,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,725
» 5,50 % » » 1968-83	89,25
» 5,50 % » » 1969-84	89,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,45
» » » 5,50 % 1977 .	99,775
» » » 5,50 % 1978 .	99,425
» » » 5,50 % 1979 .	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,125
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,125
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,125
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,40
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	96,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 luglio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,955
Dollaro canadese	610,375
Franco svizzero .	152,387
Corona danese	83,109
Corona norvegese	87,707
Corona svedese	120,77
Fiorino olandese	174,94
Franco belga .	12,556
Franco francese	113,017
Lira sterlina .	1507,075
Marco germanico .	179,365
Scellino austriaco .	24,977
Escudo portoghese	21,887
Peseta spagnola	8,96

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi e supplementi di prelievo — in lire per quintale netto — applicabili, in aggiunta al dazio, all'importazione dei prodotti indicati all'art. 1, lettera a) del Regolamento comunitario n. 14/64 (settore carni bovine), per il periodo dal 27 dicembre 1965 al 28 luglio 1968

Periodo dal 27 *dicembre* 1965 *al* 19 *marzo* 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 27-12-65 al 2-1-66 Prelievo	Importazioni da Paesi terzi dal 3-1-66 al 20-2-66 Prelievo	Importazioni da: Olanda dal 21-2-66 al 20-3-66 Prelievo	Importazioni da: Paesi terzi dal 21-2-66 al 20-3-66 Prelievo	Importazioni da Paesi terzi dal 21-3-66 al 27-3-66 Prelievo	dal 28-3-66 al 3-4-66 Prelievo	dal 4-4-66 al 24-4-66 Prelievo	dal 25-4-66 al 29-5-66 Prelievo	dal 30-5-66 al 19-6-66 Prelievo	dal 20-6-66 al 3-7-66 Prelievo
01.02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:										
		a. da allevamento e da reddito, di razza pura:										
		1. vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e giovenche:										
	05	- vitelli e vitelle, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 kg e che hanno ancora la dentizione di latte	zero	—	—	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	06	- altri	2.364	—	—	2.091	1.879	1.305	5.261	5.831	2.077	5.208
	07	2. tori	2.364	—	—	2.091	1.879	1.305	5.261	5.831	2.077	5.208
	08-09	3. vacche e buoi	2.364	—	—	2.091	1.879	1.305	5.261	5.831	2.077	5.208
		b. non nominati:										
		1. vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e giovenche:										
	10	- vitelli e vitelle, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 kg e che hanno ancora la dentizione di latte	zero	—	—	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	11	- altri	2.364	—	—	2.091	1.879	1.305	5.261	5.831	2.077	5.208
	12	2. tori	2.364	—	—	2.091	1.879	1.305	5.261	5.831	2.077	5.208
	13-14	3. vacche e buoi	2.364	—	—	2.091	1.879	1.305	5.261	5.831	2.077	5.208

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 27-12-65 al 2-1-66 Prelievo	Importazioni da Paesi terzi dal 3-1-66 al 20-2-66 Prelievo	Importazioni da: Olanda dal 21-2-66 al 20-3-66 Prelievo	Importazioni da: Paesi terzi dal 21-2-66 al 20-3-66 Prelievo	Importazioni da Paesi terzi dal 21-3-66 al 27-3-66 Prelievo	dal 28-3-66 al 3-4-66 Prelievo	dal 4-4-66 al 24-4-66 Prelievo	dal 25-4-66 al 29-5-66 Prelievo	dal 30-5-66 al 19-6-66 Prelievo	dal 20-6-66 al 3-7-66 Prelievo
ex 02.01-A-II		Carni della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:										
		- fresche o refrigerate:										
	38	- - di vitello	zero	—	—	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		- - altre:										
	41	- - - carcasse o mezzene	3.418	—	—	2.882	2.464	1.338	7.710	8.831	2.768	7.608
	42	- - - quarti anteriori	2.734	—	—	2.306	1.971	1.070	6.168	7.065	2.215	6.086
	43	- - - quarti posteriori	4.102	—	—	3.459	2.957	1.605	9.252	10.597	3.322	9.129
	47	- - - filetto	7.358	—	—	6.205	5.305	2.879	16.597	19.010	5.959	16.376
		- - - altri pezzi:										
	44	- - - - pezzi non disossati, provenienti dal taglio del quarto posteriore . . .	5.127	—	—	4.323	3.696	2.006	11.565	13.247	4.152	11.411
	48	- - - - pezzi non disossati, provenienti dal taglio del quarto anteriore . . .	3.418	—	—	2.882	2.464	1.338	7.710	8.831	2.768	7.608
	46	- - - - pezzi disossati, ad eccezione del filetto, provenienti dal taglio del quarto posteriore	5.811	—	—	4.900	4.189	2.274	13.107	15.013	4.706	12.933
	52	- - - - pezzi disossati, provenienti dal taglio del quarto anteriore	5.811	—	—	4.900	4.189	2.274	13.107	15.013	4.706	12.933
		- congelate:										
	55	- - carcasse o mezzene	3.418	—	3.002	2.882	2.464	1.338	7.710	8.831	2.768	7.608
	56	- - quarti anteriori	2.734	—	2.402	2.306	1.971	1.070	6.168	7.065	2.215	6.086
	57	- - quarti posteriori	4.102	—	3.602	3.459	2.957	1.605	9.252	10.597	3.322	9.129
	61	- - pezzi non disossati, provenienti dal taglio dei quarti anteriori e posteriori	5.127	—	4.503	4.323	3.696	2.006	11.565	13.247	4.152	11.411
	58	- - pezzi disossati	4.102	—	3.602	3.459	2.957	1.605	9.252	10.597	3.322	9.129

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi: dal 4-7-66 al 17-7-66 Prelievo	dal 18-7-66 al 23-7-66 Prelievo	24-7-1966 Prelievo	24-7-1966 Supplemento prelievo	dal 25-7-66 al 31-7-66 Prelievo	dal 25-7-66 al 31-7-66 Supplemento prelievo	dal 1°-8-66 al 7-8-66 Prelievo	dal 1°-8-66 al 7-8-66 Supplemento prelievo	dall'8-8-66 al 14-8-66 Prelievo	dall'8-8-66 al 14-8-66 Supplemento prelievo
01.02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:										
		a. da allevamento e da reddito, di razza pura:										
		1. vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e giovenche:										
	05	- vitelli e vitelle, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 kg e che hanno ancora la dentizione di latte	zero	zero	zero	4.450	zero	4.782	zero	zero	zero	zero
	06	- altri	5.656	7.416	7.416	4.450	7.970	4.782	9.016	4.688	9.413	4.688
	07	2. tori	5.656	7.416	7.416	4.450	7.970	4.782	9.016	4.688	9.413	4.688
	08-09	3. vacche e buoi	5.656	7.416	7.416	4.450	7.970	4.782	9.016	4.688	9.413	4.688
		b. non nominati:										
		1. vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e giovenche:										
	10	- vitelli e vitelle, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 kg e che hanno ancora la dentizione di latte	zero	zero	zero	4.450	zero	4.782	zero	zero	zero	zero
	11	- altri	5.656	7.416	7.416	4.450	7.970	4.782	9.016	4.688	9.413	4.688
	12	2. tori	5.656	7.416	7.416	4.450	7.970	4.782	9.016	4.688	9.413	4.688
	13-14	3. vacche e buoi	5.656	7.416	7.416	4.450	7.970	4.782	9.016	4.688	9.413	4.688

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni a Paesi terzi: dal 4-7-66 al 17-7-66	dal 18-7-66 al 23-7-66	24-7-1966		dal 25-7-66 al 31-7-66		dal 1°-8-66 al 7-8-66		dall'8-8-66 al 14-8-66	
			Prelievo	Prelievo	Prelievo	Supplemento prelievo	Prelievo	Supplemento prelievo	Prelievo	Supplemento prelievo	Prelievo	Supplemento prelievo
ex 02.01-A-II		Carni della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:										
		- fresche o refrigerate:										
	38	- - di vitello	zero	zero	zero	7.167	zero	7.822	zero	zero	zero	zero
		- - altre:										
	41	- - - carcasse o mezzene	8.487	11.945	11.945	7.167	13.036	7.822	15.090	7.847	15.873	7.905
	42	- - - quarti anteriori	6.790	9.556	9.556	5.734	10.429	6.257	12.072	6.277	12.698	6.324
	43	- - - quarti posteriori	10.185	14.334	14.334	8.600	15.643	9.386	18.108	9.416	19.047	9.485
	47	- - - filetto	18.270	25.714	25.714	15.428	28.061	16.837	32.483	16.891	34.168	17.016
		- - - altri pezzi:										
	44	- - - - pezzi non disossati, provenienti dal taglio del quarto posteriore	12.731	17.918	17.918	10.751	19.554	11.732	22.635	11.770	23.809	11.857
	48	- - - - pezzi non disossati, provenienti dal taglio del quarto anteriore	8.487	11.945	11.945	7.167	13.036	7.822	15.090	7.847	15.873	7.905
	46	- - - - pezzi disossati, ad eccezione del filetto, provenienti dal taglio del quarto posteriore	14.428	20.307	20.307	12.184	22.161	13.297	25.653	13.340	26.983	13.438
	52	- - - - pezzi disossati, provenienti dal taglio del quarto anteriore	14.428	20.307	20.307	12.184	22.161	13.297	25.653	13.340	26.983	13.438
		- congelate:										
	55	- - carcasse o mezzene	8.487	11.945	11.945	7.167	13.036	7.822	15.090	7.847	15.873	7.905
	56	- - quarti anteriori	6.790	9.556	9.556	5.734	10.429	6.257	12.072	6.277	12.698	6.324
	57	- - quarti posteriori	10.185	14.334	14.334	8.600	15.643	9.386	18.108	9.416	19.047	9.485
	61	- - pezzi non disossati, provenienti dal taglio dei quarti anteriori e posteriori	12.731	17.918	17.918	10.751	19.554	11.732	22.635	11.770	23.309	11.857
	58	- - pezzi disossati	10.185	14.334	14.334	8.600	15.643	9.386	18.108	9.416	19.047	9.485

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi: dal 15-8-66 al 21-8-66 Prelievo	dal 15-8-66 al 21-8-66 Supplemento prelievo	dal 22-8-66 al 4-9-66 Prelievo	dal 22-8-66 al 4-9-66 Supplemento prelievo	dal 5-9-66 al 18-9-66 Prelievo	dal 19-9-66 al 25-9-66 Prelievo	dal 26-9-66 al 9-10-66 Prelievo	dal 10-10-66 al 16-10-66 Prelievo	dal 17-10-66 al 23-10-66 Prelievo	dal 24-10-66 al 6-11-66 Prelievo
01.02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:										
		a. da allevamento e da reddito, di razza pura:										
		1. vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e giovenche:										
	05	- vitelli e vitelle, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 kg e che hanno ancora la dentizione di latte	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	06	- altri	9.799	4.688	10.424	4.688	5.212	5.604	5.980	6.443	6.749	7.100
	07	2. tori	9.799	4.688	10.424	4.688	5.212	5.604	5.980	6.443	6.749	7.100
	08-09	3. vacche e buoi	9.799	4.688	10.424	4.688	5.212	5.604	5.980	6.443	6.749	7.100
		b. non nominati:										
		1. vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e giovenche:										
	10	- vitelli e vitelle, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 kg e che hanno ancora la dentizione di latte	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	11	- altri	9.799	4.688	10.424	4.688	5.212	5.604	5.980	6.443	6.749	7.100
	12	2. tori	9.799	4.688	10.424	4.688	5.212	5.604	5.980	6.443	6.749	7.100
	13-14	3. vacche e buoi	9.799	4.688	10.424	4.688	5.212	5.604	5.980	6.443	6.749	7.100

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi: dal 15-8-66 al 21-8-66 Prelievo	dal 15-8-66 al 21-8-66 Supplemento prelievo	dal 22-8-66 al 4-8-66 Prelievo	dal 22-8-66 al 4-8-66 Supplemento prelievo	dal 5-9-66 al 18-9-66 Prelievo	dal 19-9-66 al 25-9-66 Prelievo	dal 26-9-66 al 9-10-66 Prelievo	dal 10-10-66 al 16-10-66 Prelievo	dal 17-10-66 al 23-10-66 Prelievo	dal 24-10-66 al 6-11-66 Prelievo
ex 02.01-A-II		Carni della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:										
		- fresche o refrigerate:										
	38	- - di vitello	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		- - altre:										
	41	- - - carcasse o mezzene	16.629	7.955	17.858	8.031	8.928	9.699	10.439	11.349	11.949	12.639
	42	- - - quarti anteriori	13.303	6.364	14.286	6.424	7.142	7.760	8.351	9.079	9.559	10.111
	43	- - - quarti posteriori	19.955	9.546	21.430	9.637	10.714	11.639	12.526	13.618	14.339	15.167
	47	- - - filetto	35.796	17.125	38.442	17.287	19.219	20.879	22.470	24.430	25.722	27.207
		- - - altri pezzi:										
	44	- - - - pezzi non disossati, provenienti dal taglio del quarto posteriore	24.943	11.933	26.787	12.046	13.392	14.549	15.658	17.023	17.924	18.958
	48	- - - - pezzi non disossati, provenienti dal taglio del quarto anteriore	16.629	7.955	17.858	8.031	8.928	9.699	10.439	11.349	11.949	12.639
	46	- - - - pezzi disossati, ad eccezione del filetto, provenienti dal taglio del quarto posteriore	28.269	13.524	30.359	13.652	15.178	16.489	17.746	19.293	20.313	21.486
	52	- - - - pezzi disossati, provenienti dal taglio del quarto anteriore	28.269	13.524	30.359	13.652	15.178	16.489	17.746	19.293	20.313	21.486
		- congelate:										
	55	- - carcasse o mezzene	16.629	7.955	17.858	8.031	8.928	9.699	10.439	11.349	11.949	12.639
	56	- - quarti anteriori	13.303	6.364	14.286	6.424	7.142	7.760	8.351	9.079	9.559	10.111
	57	- - quarti posteriori	19.955	9.546	21.430	9.637	10.714	11.639	12.526	13.618	14.339	15.167
	61	- - pezzi non disossati, provenienti dal taglio dei quarti anteriori e posteriori	24.943	11.933	26.787	12.046	13.392	14.549	15.658	17.023	17.924	18.958
	58	- - pezzi disossati	19.955	9.546	21.430	9.637	10.714	11.639	12.526	13.618	14.339	15.167

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi							
della Tariffa	della Statistica		dal 7-11-66 al 27-11-66	dal 28-11-66 al 18-12-66	dal 19-12-66 al 25-12-66	dal 26-12-66 all'8-1-67	dal 9-1-67 al 15-1-67	dal 16-1-67 al 22-1-67	dal 23-1-67 al 26-2-67	dal 27-2-67 al 19-3-67
			Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo
01.02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:								
		a. da allevamento e da reddito, di razza pura:								
		1. vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e giovenche:								
	05	- vitelli e vitelle, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 kg e che hanno ancora la dentizione di latte	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	06	- altri	7.381	7.183	6.919	6.728	6.499	6.145	5.936	5.642
	07	2. tori	7.381	7.183	6.919	6.728	6.499	6.145	5.936	5.642
	08-09	3. vacche e buoi	7.381	7.183	6.919	6.728	6.499	6.145	5.936	5.642
		b. non nominati:								
		1. vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e giovenche:								
	10	- vitelli e vitelle, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 kg e che hanno ancora la dentizione di latte	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	11	- altri	7.381	7.183	6.919	6.728	6.499	6.145	5.936	5.642
	12	2. tori	7.381	7.183	6.919	6.728	6.499	6.145	5.936	5.642
	13-14	3. vacche e buoi	7.381	7.183	6.919	6.728	6.499	6.145	5.936	5.642

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 7-11-66 al 27-11-66 Prelievo	dal 28-11-66 al 18-12-66 Prelievo	dal 19-12-66 al 25-12-66 Prelievo	dal 26-12-66 all'8-1-67 Prelievo	dal 9-1-67 al 15-1-67 Prelievo	dal 16-1-67 al 22-1-67 Prelievo	dal 23-1-67 al 26-2-67 Prelievo	dal 27-2-67 al 19-3-67 Prelievo
ex 02.01-A-II		Carni della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:								
		- fresche o refrigerate:								
	38	- - di vitello	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		- - altre:								
	41	- - - carcasse o mezzene	13.194	12.804	12.285	11.909	11.459	10.763	10.353	9.774
	42	- - - quarti anteriori	10.555	10.243	9.828	9.527	9.167	8.611	8.282	7.819
	43	- - - quarti posteriori	15.832	15.365	14.742	14.291	13.751	12.916	12.424	11.728
	47	- - - filetto	28.401	27.563	26.446	25.636	24.667	23.170	22.286	21.039
		- - - altri pezzi:								
	44	- - - - pezzi non disossati, provenienti dal taglio del quarto posteriore	19.790	19.206	18.428	17.864	17.188	16.145	15.530	14.660
	48	- - - - pezzi non disossati, provenienti dal taglio del quarto anteriore	13.194	12.804	12.285	11.909	11.459	10.763	10.353	9.774
	46	- - - - pezzi disossati, ad eccezione del filetto, provenienti dal taglio del quarto posteriore	22.429	21.767	20.885	20.246	19.480	18.298	17.600	16.615
	52	- - - - pezzi disossati, provenienti dal taglio del quarto anteriore	22.429	21.767	20.885	20.246	19.480	18.298	17.600	16.615
		- congelate:								
	55	- - carcasse o mezzene	13.194	12.804	12.285	11.909	11.459	10.763	10.353	9.774
	56	- - quarti anteriori	10.555	10.243	9.828	9.527	9.167	8.611	8.282	7.819
	57	- - quarti posteriori	15.832	15.365	14.742	14.291	13.751	12.916	12.424	11.728
	61	- - pezzi non disossati, provenienti dal taglio dei quarti anteriori e posteriori	19.790	19.206	18.428	17.864	17.188	16.145	15.530	14.660
	58	- - pezzi disossati	15.832	15.365	14.742	14.291	13.751	12.916	12.424	11.728

Periodo dal 20 marzo 1967 al 30 giugno 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi: dal 20-3-67 al 2-4-67	dal 3-4-67 al 30-4-67	dal 1°-5-67 al 14-5-67	dal 15-5-67 al 28-5-67	dal 29-5-67 al 4-6-67	dal 5-6-67 all'11-6-67	dal 12-6-67 al 18-6-67	dal 19-6-67 al 25-6-67	dal 26-6-67 al 2-7-67	dal 3-7-67 al 9-7-67
			Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo
01.02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:										
		a. da allevamento e da reddito, di razza pura:										
		1. vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e giovenche:										
	05	- vitelli e vitelle, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 kg e che hanno ancora la dentizione di latte	zero	zero	zero	zero	zero	—	zero	zero	zero	zero
	06	- altri	5.322	5.234	5.463	5.243	5.061	—	4.869	5.382	5.765	6.244
	07	2. tori	5.322	5.234	5.463	5.243	5.061	—	4.869	5.382	5.765	6.244
	08-09	3. vacche e buoi	5.322	5.234	5.463	5.243	5.061	—	4.869	3.382	5.765	6.244
		b. non nominati:										
		1. vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e giovenche:										
	10	- vitelli e vitelle, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 kg e che hanno ancora la dentizione di latte	zero	zero	zero	zero	zero	—	zero	zero	zero	zero
	11	- altri	5.322	5.234	5.463	5.243	5.061	—	4.869	5.382	5.765	6.244
	12	2. tori	5.322	5.234	5.463	5.243	5.061	—	4.869	5.382	5.765	6.244
	13-14	3. vacche e buoi	5.322	5.234	5.463	5.243	5.061	—	4.869	5.382	5.765	6.244

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi									
			dal 20-3-67 al 2-4-67	dal 3-4-67 al 30-4-67	dal 1°-5-67 al 14-5-67	dal 15-5-67 al 28-5-67	dal 29-5-67 al 4-6-67	dal 5-6-67 all'11-6-67	dal 12-6-67 al 18-6-67	dal 19-6-67 al 25-6-67	dal 26-6-67 al 2-7-67	dal 3-7-67 al 9-7-67
			Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo
ex 02.01-A-II		Carni della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:										
		- fresche o refrigerate:										
	38	- - di vitello	zero	zero	zero	zero	zero	—	zero	zero	zero	zero
		- - altre:										
	41	- - - carcasse o mezzene	9.147	8.945	9.397	8.964	8.607	—	8.229	9.238	9.990	10.931
	42	- - - quarti anteriori	7.317	7.156	7.518	7.171	6.886	—	6.583	7.390	7.992	8.745
	43	- - - quarti posteriori	10.976	10.734	11.277	10.757	10.328	—	9.875	11.085	11.988	13.117
	47	- - - filetto	19.689	19.256	20.229	19.297	18.528	—	17.714	19.886	21.505	23.530
		- - - altri pezzi:										
	44	- - - - pezzi non disossati, provenienti dal taglio del quarto posteriore	13.720	13.418	14.096	13.446	12.910	—	12.343	13.857	14.985	16.396
	48	- - - - pezzi non disossati, provenienti dal taglio del quarto anteriore	9.147	8.945	9.397	8.964	8.607	—	8.229	9.238	9.990	10.931
	46	- - - - pezzi disossati, ad eccezione del filetto, provenienti dal taglio del quarto posteriore	15.549	15.207	15.976	15.239	14.632	—	13.989	15.704	16.983	18.582
	52	- - - - pezzi disossati, provenienti dal taglio del quarto anteriore	15.549	15.207	15.976	15.239	14.632	—	13.989	15.704	16.983	18.582
		- congelate:										
	55	- - carcasse o mezzene	9.147	8.945	9.397	8.964	8.607	—	8.229	9.238	9.990	10.931
	56	- - quarti anteriori	7.317	7.156	7..518	7.171	6.886	—	6.583	7.390	7.992	8.745
	57	- - quarti posteriori	10.976	10.734	11.277	10.757	10.328	—	9.875	11.085	11.988	13.117
	61	- - pezzi non disossati, provenienti dal taglio dei quarti anteriori e posteriori	13.720	13.418	14.096	13.446	12.910	—	12.343	13.857	14.985	16.396
	58	- - pezzi disossati	10.976	10.734	11.277	10.757	10.328	—	9.875	11.085	11.988	13.177

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi: dal 10-7-67 al 23-7-67	dal 24-7-67 al 10-9-67	dall'11-9-67 al 1°-10-67	dal 2-10-67 al 15-10-67	dal 16-10-67 al 12-11-67	dal 13-11-67 al 19-11-67	dal 20-11-67 al 26-11-67	dal 27-11-67 al 3-12-67	dal 4-12-67 al 10-12-67	dall'11-12-67 al 17-12-67
			Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo
01.02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:										
		a. da allevamento e da reddito, di razza pura:										
		1. vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e giovenche:										
	05	- vitelli e vitelle, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 kg e che hanno ancora la dentizione di latte	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	06	- altri	6.556	6.905	6.656	7.122	7.359	14.719	14.257	15.684	14.356	15.167
	07	2. tori	6.556	6.905	6.656	7.122	7.359	14.719	14.257	15.684	14.356	15.167
	08-09	3. vacche e buoi	6.556	6.905	6.656	7.122	7.359	14.719	14.257	15.684	14.356	15.167
		b. non nominati:										
		1. vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e giovenche:										
	10	- vitelli e vitelle, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 kg e che hanno ancora la dentizione di latte	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	11	- altri	6.556	6.905	6.656	7.122	7.359	14.719	14.257	15.684	14.356	15.167
	12	2. tori	6.556	6.905	6.656	7.122	7.359	14.719	14.257	15.684	14.356	15.167
	13-14	3. vacche e buoi	6.556	6.905	6.656	7.122	7.359	14.719	14.257	15.684	14.356	15.167
ex 02.01-A-II		Carni della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:										
		- *fresche o refrigerate:*										
	38	- - di vitello	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi — dal 10-7-67 al 23-7-67 Prelievo	dal 24-7-67 al 10-9-67 Prelievo	dall'11-9-67 al 1°-10-67 Prelievo	dal 2-10-67 al 15-10-67 Prelievo	dal 16-10-67 al 12-11-67 Prelievo	dal 13-11-67 al 19-11-67 Prelievo	dal 20-11-67 al 26-11-67 Prelievo	dal 27-11-67 al 3-12-67 Prelievo	dal 4-12-67 al 10-12-67 Prelievo	dall'11-12-67 al 17-12-67 Prelievo
ex 02.01-A-II (segue)		- - altre:										
	41	- - - carcasse o mezzene	11.546	12.230	11.740	12.658	13.123	26.247	25.340	29.713	27.184	28.727
	42	- - - quarti anteriori	9.237	9.784	9.392	10.126	10.499	20.997	20.272	23.822	21.803	23.035
	43	- - - quarti posteriori	13.856	14.676	14.088	15.189	15.748	31.496	30.408	35.603	32.567	34.420
	47	- - - filetto	24.855	26.327	25.272	27.248	28.250	56.499	54.548	63.981	58.541	61.862
		- - - altri pezzi:										
	44	- - - - pezzi non disossati, provenienti dal taglio del quarto posteriore	17.319	18.345	17.610	18.987	19.685	39.370	38.010	44.568	40.776	43.092
	48	- - - - pezzi non disossati, provenienti dal taglio del quarto anteriore	11.546	12.230	11.740	12.658	13.123	26.247	25.340			
	46	- - - - pezzi disossati, ad eccezione del filetto, provenienti dal taglio del quarto posteriore	19.629	20.792	19.958	21.518	22.310	44.619	43.079	50.453	46.158	48.784
	52	- - - - pezzi disossati, provenienti dal taglio del quarto anteriore	19.629	20.792	19.958	21.518	22.310	44.619	43.079			
		- congelate:										
	55	- - carcasse o mezzene	11.546	12.230	11.740	12.658	13.123	26.247	25.340	29.713	27.184	28.727
	56	- - quarti anteriori	9.237	9.784	9.392	10.126	10.499	20.997	20.272	23.822	21.803	23.035
	57	- - quarti posteriori	13.856	14.676	14.088	15.189	15.748	31.496	30.408	35.603	32.567	34.420
	61	- - pezzi non disossati, provenienti dal taglio dei quarti anteriori e posteriori	17.319	18.345	17.610	18.987	19.685	39.370	38.010	44.568	40.776	43.092
	58	- - pezzi disossati	13.856	14.676	14.088	15.189	15.748	31.496	30.408	35.603	32.567	34.420
ex 02.06-C		Carni commestibili, della specie bovina, salate o in salamoia:										
	ex 33	- carcasse o mezzene	—	—	—	—	13.123	26.247	25.340	29.713	27.184	28.727
	ex 33	- quarti anteriori	—	—	—	—	10.499	20.997	20.272	23.822	21.803	23.035
	ex 33	- quarti posteriori	—	—	—	—	15.748	31.496	30.408	35.603	32.567	34.420
	ex 33	- pezzi non disossati	—	—	—	—	19.685	39.370	38.010	44.568	40.776	43.092
	ex 33	- pezzi disossati	—	—	—	—	15.748	31.496	30.408	35.603	32.567	34.420

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 18-12-67 al 24-12-67 Prelievo	dal 25-12-67 al 31-12-67 Prelievo	dal 1°-1-68 al 21-1-68 Prelievo	dal 22-1-68 al 4-2-68 Prelievo	dal 5-2-68 al 18-2-68 Prelievo	Importazion da: Ungheria, Polonia e Svezia dal 19-2-1968 al 25-2-1968 Prelievo	altri Paesi terzi dal 19-2-1968 al 25-2-1968 Prelievo	Ungheria e Svezia dal 26-2-1968 al 3-3-1968 Prelievo	altri Paesi terzi dal 26-2-1968 al 3-3-1968 Prelievo
01.02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:									
		a. da allevamento e da reddito, di razza pura:									
		1. vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e giovenche:									
	05	- vitelli e vitelle, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 kg e che hanno ancora la dentizione di latte	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	06	- altri	14.449	13.934	13.538	6.573	13.147	14.416	13.147	14.750	11.850
	07	2. tori	14.449	13.934	13.538	6.573	13.147	14.416	13.147	14.750	11.850
	08-09	3. vacche e buoi	14.449	13.934	13.538	6.573	13.147	14.416	13.147	14.750	11.850
		b. non nominati:									
		1. vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e giovenche:									
	10	- vitelli e vitelle, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 kg e che hanno ancora la dentizione di latte	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	11	- altri	14.449	13.934	13.538	6.573	13.147	14.416	13.147	14.750	11.850
	12	2. tori	14.449	13.934	13.538	6.573	13.147	14.416	13.147	14.750	11.850
	13-14	3. vacche e buoi	14.449	13.934	13.538	6.573	13.147	14.416	13.147	14.750	11.850
ex 02.01-A-II		Carni della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:									
		- fresche o refrigerate:									
	38	- - di vitello	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi: dal 18-12-67 al 24-12-67	dal 25-12-67 al 31-12-67	dal 1°-1-68 al 21-1-68	dal 22-1-68 al 4-2-68	dal 5-2-68 al 18-2-68	Importazioni da Ungheria, Polonia e Svezia dal 19-2-1968 al 25-2-1968	altri Paesi terzi dal 19-2-1968 al 25-2-1968	Ungheria e Svezia dal 26-2-1968 al 3-3-1968	altri Paesi terzi dal 26-2-1968 al 3-3-1968
			Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo
ex 02.01-A-II (segue)		- - altre:									
	41	- - - carcasse o mezzene	27.361	26.380	25.628	12.442	24.884	27.299	24.884	27.935	22.415
	42	- - - quarti anteriori	21.943	21.161	20.558	9.982	19.964	21.894	19.964	22.403	17.993
	43	- - - quarti posteriori	32.778	31.601	30.696	14.901	29.803	32.704	29.803	33.468	26.838
	47	- - - filetto	58.921	56.811	55.190	26.794	53.589	58.788	53.589	60.156	48.277
		- - - altri pezzi:									
	44	- - - - pezzi non disossati, provenienti dal taglio del quarto posteriore	41.041	39.571	38.441	18.662	37.325	40.949	37.325	41.903	33.623
	48	- - - - pezzi non disossati, provenienti dal taglio del quarto anteriore									
	46	- - - - pezzi disossati, ad eccezione del filetto, provenienti dal taglio del quarto posteriore	46.458	44.790	43.510	21.122	42.244	46.353	42.244	47.435	38.045
	52	- - - - pezzi disossati, provenienti dal taglio del quarto anteriore									
		- congelate:									
	55	- - carcasse o mezzene	27.361	26.380	25.628	12.442	24.884	27.299	24.884	27.935	22.415
	56	- - quarti anteriori	21.943	21.161	20.558	9.982	19.694	21.894	19.964	22.403	17.993
	57	- - quarti posteriori	32.778	31.601	30.696	14.901	29.803	32.704	29.803	33.468	26.838
	61	- - pezzi non disossati, provenienti dal taglio dei quarti anteriori e posteriori	41.041	39.571	38.441	18.662	37.325	40.949	37.325	41.903	33.623
	58	- - pezzi disossati	32.778	31.601	30.696	14.901	29.803	32.704	29.803	33.468	26.838
ex 02.06-C		Carni commestibili, della specie bovina, salate o in salamoia:									
	ex 33	- carcasse o mezzene	27.361	26.380	25.628	12.442	24.884	27.299	24.884	27.935	22.415
	ex 33	- quarti anteriori	21.943	21.161	20.558	9.982	19.964	21.894	19.964	22.403	17.993
	ex 33	- quarti posteriori	32.778	31.601	30.696	14.901	29.803	32.704	29.803	33.468	26.838
	ex 33	- pezzi non disossati	41.041	39.571	38.441	18.662	37.325	40.949	37.325	41.903	33.623
	ex 33	- pezzi disossati	32.778	31.601	30.696	14.901	29.803	32.704	29.803	33.468	26.838

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Ungheria, Svezia e Cecosiovacchia	altri Paesi terzi	Argentina, Ungheria, Polonia e Svezia	altri Paesi terzi	Argentina, Ungheria, Polonia, Svezia e Uruguay	altri Paesi terzi	Argentina, Ungheria, Polonia, Svezia e Uruguay	altri Paesi terzi	Polonia, Svezia e Uruguay	altri Paesi terzi
			dal 4-3-1968 al 17-3-1968		dal 18-3-1968 al 25-3-1968		dal 26-3-1968 al 31-3-1968		dal 1°-4-1968 al 7-4-1968		dall' 8-4-1968 al 14-4-1968	
			Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo
01.02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:										
		a. da allevamento e da reddito, di razza pura:										
		1. vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e giovenche:										
	05	- vitelli e vitelle, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 kg e che hanno ancora la dentizione di latte	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	06	- altri	14.750	11.850	14.472	11.292	14.472	11.292	16.022	12.842	16.022	13.811
	07	2. tori	14.750	11.850	14.472	11.292	14.472	11.292	16.022	12.842	16.022	13.811
	08-09	3. vacche e buoi	14.750	11.850	14.472	11.292	14.472	11.292	16.022	12.842	16.022	13.811
		b. non nominati:										
		1. vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e giovenche:										
	10	- vitelli e vitelle, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 kg e che hanno ancora la dentizione di latte	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	11	- altri	14.750	11.850	14.472	11.292	14.472	11.292	16.022	12.842	16.022	13.811
	12	2. tori	14.750	11.850	14.472	11.292	14.472	11.292	16.022	12.842	16.022	13.811
	13-14	3. vacche e buoi	14.750	11.850	14.472	11.292	14.472	11.292	16.022	12.842	16.022	13.811
ex 02.01-A-II		Carni della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:										
		- fresche o refrigerate:										
	38	- - di vitello	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Ungheria, Svezia e Cecoslovacchia	altri Paesi terzi	Argentina, Ungheria, Polonia e Svezia	altri Paesi terzi	Argentina, Ungheria, Polonia, Svezia e Uruguay	altri Paesi terzi	Argentina, Ungheria, Polonia, Svezia e Uruguay	altri Paesi terzi	Polonia, Svezia e Uruguay	altri Paesi terzi
			dal 4-3-1968 al 17-3-1968		dal 18-3-1968 al 25-3-1968		dal 26-3-1968 al 31-3-1968		dal 1°-4-1968 al 7-4-1968		dall' 8-4-1968 al 14-4-1968	
			Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo	Prelievo
ex 02.01-A-II (segue)		- - altre:										
	41	- - - carcasse o mezzene	27.935	22.415	27.405	21.353	27.405	21.353	30.350	24.298	30.350	26.142
	42	- - - quarti anteriori	22.403	17.993	21.979	17.144	21.979	17.144	24.335	19.500	24.335	20.973
	43	- - - quarti posteriori	33.468	26.838	32.832	25.562	32.832	25.562	36.366	29.096	36.366	31.310
	47	- - - filetto	60.156	48.277	59.016	45.991	59.016	45.991	65.356	52.331	65.356	56.298
		- - - altri pezzi:										
	44 48	- - - - pezzi non disossati, provenienti dal taglio del quarto posteriore - - - - pezzi non disossati, provenienti dal taglio del quarto anteriore	41.903	33.623	41.107	32.029	41.107	32.029	45.525	36.447	45.525	39.213
	46 52	- - - - pezzi disossati, ad eccezione del filetto, provenienti dal taglio del quarto posteriore - - - - pezzi disossati, provenienti dal taglio del quarto anteriore	47.435	38.045	46.534	36.238	46.534	36.238	51.541	41.245	51.541	44.382
		- congelate:										
	55	- - carcasse o mezzene	27.935	22.415	27.405	21.353	27.405	21.353	30.350	24.298	30.350	26.142
	56	- - quarti anteriori	22.403	17.993	21.979	17.144	21.979	17.144	24.335	19.500	24.335	20.973
	57	- - quarti posteriori	33.468	26.838	32.832	25.562	32.832	25.562	36.366	29.096	36.366	31.310
	61	- - pezzi non disossati, provenienti dal taglio dei quarti anteriori e posteriori	41.903	33.623	41.107	32.029	41.107	32.029	45.525	36.447	45.525	39.213
	58	- - pezzi disossati	33.468	26.838	32.832	25.562	32.832	25.562	36.366	29.096	36.366	31.310
ex 02.06-C		Carni commestibili, della specie bovina, salate o in salamoia:										
	ex 33	- carcasse o mezzene	27.935	22.415	27.405	21.353	27.405	21.353	30.350	24.298	30.350	26.142
	ex 33	- quarti anteriori	22.403	17.993	21.979	17.144	21.979	17.144	24.335	19.500	24.335	20.973
	ex 33	- quarti posteriori	33.468	26.838	32.832	25.562	32.832	25.562	36.366	29.096	36.366	31.310
	ex 33	- pezzi non disossati	41.903	33.623	41.107	32.029	41.107	32.029	45.525	36.447	45.525	39.213
	ex 33	- pezzi disossati	33.468	26.838	32.832	25.562	32.832	25.562	36.366	29.096	36.366	31.310

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Polonia e Svezia, dal 15-4-1968 al 21-4-1968 — Prelievo	Importazioni da: altri Paesi terzi, dal 15-4-1968 al 21-4-1968 — Prelievo	Importazioni da: Polonia e Svezia, dal 22-4-1968 al 28-4-1968 — Prelievo	Importazioni da: altri Paesi terzi, dal 22-4-1968 al 28-4-1968 — Prelievo	Importazioni da: Svezia, dal 29-4-1968 al 5-5-1968 — Prelievo	Importazioni da: altri Paesi terzi, dal 29-4-1968 al 5-5-1968 — Prelievo	Importazioni da Paesi terzi: dal 6-5-68 al 12-5-68 — Prelievo	Importazioni da Paesi terzi: dal 13-5-68 al 19-5-68 — Prelievo	Importazioni da Paesi terzi: dal 20-5-68 al 2-6-68 — Prelievo
01.02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:									
		a. da allevamento e da reddito, di razza pura:									
		1. vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e giovenche:									
	05	- vitelli e vitelle, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 kg e che hanno ancora la dentizione di latte	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	06	- altri	16.890	13.437	16.890	13.041	16.890	13.737	13.737	12.987	11.947
	07	2. tori	16.890	13.437	16.890	13.041	16.890	13.737	13.737	12.987	11.947
	08-09	3. vacche e buoi	16.890	13.437	16.890	13.041	16.890	13.737	13.737	12.987	11.947
		b. non nominati:									
		1. vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e giovenche:									
	10	- vitelli e vitelle, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 kg e che hanno ancora la dentizione di latte	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	11	- altri	16.890	13.437	16.890	13.041	16.890	13.737	13.737	12.987	11.947
	12	2. tori	16.890	13.437	16.890	13.041	16.890	13.737	13.737	12.987	11.947
	13-14	3. vacche e buoi	16.890	13.437	16.890	13.041	16.890	13.737	13.737	12.987	11.947
ex 02.01-A-II		Carni della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:									
		- fresche o refrigerate:									
	38	- - di vitello	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Polonia e Svezia (dal 15-4-1968 al 21-4-1968) Prelievo	altri Paesi terzi (dal 15-4-1968 al 21-4-1968) Prelievo	Polonia e Svezia (dal 22-4-1968 al 28-4-1968) Prelievo	altri Paesi terzi (dal 22-4-1968 al 28-4-1968) Prelievo	Svezia (dal 29-4-1968 al 5-5-1968) Prelievo	altri Paesi terzi (dal 29-4-1968 al 5-5-1968) Prelievo	Importazioni da Paesi terzi: dal 6-5-68 al 12-4-68 Prelievo	dal 13-5-68 al 19-5-68 Prelievo	dal 20-5-68 al 2-6-68 Prelievo
ex 02.01-A-II (segue)		- - altre:									
	41	- - - carcasse o mezzene	32.001	25.431	32.001	24.675	32.001	26.000	26.000	24.574	22.593
	42	- - - quarti anteriori	25.654	20.405	25.654	19.802	25.654	20.860	20.860	19.720	18.138
	43	- - - quarti posteriori	38.350	30.457	38.350	29.550	38.350	31.141	31.141	29.428	27.049
	47	- - - filetto	68.910	54.768	68.910	53.143	68.910	55.995	55.995	52.925	48.663
		- - - altri pezzi:									
	44	- - - - pezzi non disossati, provenienti dal taglio del quarto posteriore									
	48	- - - - pezzi non disossati, provenienti dal taglio del quarto anteriore	48.003	38.146	48.003	37.013	48.003	39.001	39.001	36.861	33.890
	46	- - - - pezzi disossati, ad eccezione del filetto, provenienti dal taglio del quarto posteriore									
	52	- - - - pezzi disossati, provenienti dal taglio del quarto anteriore	54.350	43.172	54.350	41.888	54.350	44.142	44.142	41.715	38.346
		- congelate:									
	55	- - carcasse o mezzene	32.001	25.431	32.001	24.675	32.001	26.000	26.000	24.574	22.593
	56	- - quarti anteriori	25.654	20.405	25.654	19.802	25.654	20.860	20.860	19.720	18.138
	57	- - quarti posteriori	38.350	30.457	38.350	29.550	38.350	31.141	31.141	29.428	27.049
	61	- - pezzi non disossati, provenienti dal taglio dei quarti anteriori e posteriori	48.003	38.146	48.003	37.013	48.003	39.001	39.001	36.861	33.890
	58	- - pezzi disossati	38.350	30.457	38.350	29.550	38.350	31.141	31.141	29.428	27.049
ex 02.06-C		Carni commestibili, della specie bovina, salate o in salamoia:									
	ex 33	- carcasse o mezzene	32.001	25.431	32.001	24.675	32.001	26.000	26.000	24.574	22.593
	ex 33	- quarti anteriori	25.654	20.405	25.654	19.802	25.654	20.860	20.860	19.720	18.138
	ex 33	- quarti posteriori	38.350	30.457	38.350	29.550	38.350	31.141	31.141	29.428	27.049
	ex 33	- pezzi non disossati	48.003	38.146	48.003	37.013	48.003	39.001	39.001	36.861	33.890
	ex 33	- pezzi disossati	38.350	30.457	38.350	29.550	38.350	31.141	31.141	29.428	27.049

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Ungheria e Jugoslavia (dal 3-6-1968 al 9-6-1968) Prelievo	altri Paesi terzi (dal 3-6-1968 al 9-6-1968) Prelievo	Jugoslavia (dal 10-6-1968 al 16-6-1968) Prelievo	altri Paesi terzi (dal 10-6-1968 al 16-6-1968) Prelievo	Paesi terzi (dal 17-6-1968 al 30-6-1968) Prelievo
01.02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:					
		a. da allevamento e da reddito, di razza pura:					
		1. vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e giovenche:					
	05	- vitelli e vitelle, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 kg e che hanno ancora la dentizione di latte	zero	zero	zero	zero	zero
	06	- altri	13.615	11.947	14.843	12.825	12.825
	07	2. tori	13.615	11.947	14.843	12.825	12.825
	08-09	3. vacche e buoi	13.615	11.947	14.843	12.825	12.825
		b. non nominati:					
		1. vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e giovenche:					
	10	- vitelli e vitelle, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 kg e che hanno ancora la dentizione di latte	zero	zero	zero	zero	zero
	11	- altri	13.615	11.947	14.843	12.825	12.825
	12	2. tori	13.615	11.947	14.843	12.825	12.825
	13-14	3. vacche e buoi	13.615	11.947	14.843	12.825	12.825
ex 02.01-A-II		Carni della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:					
		- fresche o refrigerate:					
	38	- - di vitello	zero	zero	zero	zero	zero
		- - altre:					
	41	- - - carcasse o mezzene	25.768	22.593	28.107	24.265	24.265

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Ungheria e Jugoslavia (dal 3-6-1968 al 9-6-1968) Prelievo	altri Paesi terzi (dal 3-6-1968 al 9-6-1968) Prelievo	Jugoslavia (dal 10-6-1968 al 16-6-1968) Prelievo	altri Paesi terzi (dal 10-6-1968 al 16-6-1968) Prelievo	Paesi terzi (dal 17-6-1968 al 30-6-1968) Prelievo
ex 02.01-A-II (segue)	42	- - - quarti anteriori	20.675	18.138	22.542	19.473	19.473
	43	- - - quarti posteriori	30.863	27.049	33.671	29.057	29.057
	47	- - - filetto	55.495	48.663	60.528	52.259	52.259
		- - - altri pezzi:					
	44	- - - - pezzi non disossati, provenienti dal taglio del quarto posteriore	38.653	33.890	42.160	36.398	36.398
	48	- - - - pezzi non disossati, provenienti dal taglio del quarto anteriore					
	46	- - - - pezzi disossati, ad eccezione del filetto, provenienti dal taglio del quarto posteriore	43.746	38.346	47.725	41.189	41.189
	52	- - - - pezzi disossati, provenienti dal taglio del quarto anteriore					
		- congelate:					
	55	- - carcasse o mezzene	25.768	22.593	28.107	24.265	24.265
	56	- - quarti anteriori	20.675	18.138	22.542	19.473	19.473
	57	- - quarti posteriori	30.863	27.049	33.671	29.057	29.057
	61	- - pezzi non disossati, provenienti dal taglio dei quarti anteriori e posteriori	38.653	33.890	42.160	36.398	36.398
	58	- - pezzi disossati	30.863	27.049	33.671	29.057	29.057
ex 02.06-C		Carni commestibili, della specie bovina, salate o in salamoia:					
	ex 33	- carcasse o mezzene	25.768	22.593	28.107	24.265	24.265
	ex 33	- quarti anteriori	20.675	18.138	22.542	19.473	19.473
	ex 33	- quarti posteriori	30.863	27.049	33.671	29.057	29.057
	ex 33	- pezzi non disossati	38.653	33.890	42.160	36.398	36.398
	ex 33	- pezzi disossati	30.863	27.049	33.671	29.057	29.057

Periodo dal 1° luglio 1968 al 28 luglio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi: dal 1°-7-1-1968 al 14-7-1968 Prelievo	dal 15-7-1968 al 21-7-1968 Prelievo	dal 22-7-1968 al 28-7-1968 Prelievo
01.02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:			
		A. delle specie domestiche:			
		II. altri:			
	14	a. vitelli e vitelle	zero	zero	zero
		b. non nominati:			
	17	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione	13.643	14.006	14.392
		2. altri:			
	21	aa. torelli, giovenchi e giovenche	13.643	14.006	14.392
	24	bb. tori	13.643	14.006	14.392
	27	cc. vacche	13.643	14.006	14.392
	31	dd. buoi	13.643	14.006	14.392
ex 02.01-A-II		Carni della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:			
		A. carni:			
		II. della specie bovina:			
		a. domestica:			
		1. fresche o refrigerate:			
	004	aa. di vitello	zero	zero	zero
		bb. altre:			
	007	alfa. in carcasse o mezzene	25.821	26.512	27.248
		beta. quarti anteriori:			
	011	a'. con 10 costole al massimo	20.717	21.269	21.856
	014	b'. con più di 10 costole	30.926	31.757	32.639

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 1°-7-1968 al 14-7-1968 Prelievo	dal 15-7-1968 al 21-7-1968 Prelievo	dal 22-7-1968 al 28-7-1968 Prelievo
ex 02.01-A-II (segue)	017	gamma. quarti posteriori	30.926	31.757	32.639
	021	delta. filetti	55.609	57.097	58.679
		epsilon. altri pezzi:			
	024	a'. non disossati	38.732	39.769	40.871
	027	b'. disossati	43.837	45.013	46.263
		2. congelate:			
	031	aa. in carcasse o mezzene	25.821	26.512	27.248
		bb. quarti anteriori:			
	034	alfa. con 10 costole al massimo	20.717	21.269	21.856
	037	beta. con più di 10 costole	30.926	31.757	32.639
	041	cc. quarti posteriori	30.926	31.757	32.639
		dd. altri pezzi:			
	044	alfa. non disossati	38.732	39.769	40.871
	051	beta. disossati	30.926	31.757	32.639
ex 02.06-C-I		Carni commestibili, della specie bovina domestica, salate o in salamoia:			
		C. altre:			
		I. carni della specie bovina domestica:			
		a. salate o in salamoia:			
	ex 71	- carcasse o mezzene	25.821	26.512	27.248
	ex 71	- quarti anteriori:			
		- - con 10 costole al massimo	20.717	21.269	21.856
		- - con più di 10 costole	30.926	31.757	32.639
	ex 71	- quarti posteriori	30.926	31.757	32.639
	ex 71	- pezzi non disossati	38.732	39.769	40.871
	ex 71	- pezzi disossati	30.926	31.757	32.639

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, a tre posti di direttore d'istituto d'arte

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163;

Vista la legge 1° dicembre 1966, n. 1084;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti ministeriali 18 febbraio 1967, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1967, registro n. 62, foglio n. 387 e 388 rispettivamente, con cui sono stati indetti concorsi riservati a posti di direttore di scuola d'arte (otto posti) e di istituto d'arte (ventitre posti), ai sensi della legge n. 1084 summenzionata;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1968, registro n 7, foglio n. 208, recante disposizioni integrative relative ai concorsi di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1969, n. 638, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 29 settembre 1969, concernente l'istituzione dell'istituto d'arte di San Leucio di Caserta dal 1° ottobre 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 1359, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 6 ottobre 1970, concernente l'istituzione dell'istituto d'arte di Cascano di Sessa Aurunca, dal 1° ottobre 1961;

Considerato che, alla data del 1° ottobre 1966, risultavano vacanti i posti di direttore degli istituti d'arte summenzionati ed il posto di direttore della scuola d'arte di Cerreto Sannita, trasformata in istituto d'arte dal 1° ottobre 1966, con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1967, n. 1462, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 30 marzo 1969;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esame, a posti di:

1) direttore titolare dell'istituto d'arte di San Leucio di Caserta;

2) direttore titolare dell'istituto d'arte di Cascano di Sessa Aurunca;

3) direttore titolare dell'istituto d'arte di Cerreto Sannita.

Art. 2.

I concorsi di cui all'articolo precedente sono riservati agli insegnanti di ruolo e non di ruolo, in servizio da almeno un biennio negli istituti e scuole d'arte con l'incarico di direttore, i quali abbiano maturato almeno sette anni di servizio scolastico complessivo, riportando qualifiche non inferiori a «distinto».

Per i direttori incaricati ex combattenti, mutilati e invalidi di guerra o assimilati, e per i perseguitati politici e razziali, il servizio complessivo richiesto è di anni cinque, di cui due con incarico di direzione.

I requisiti per l'ammissione al concorso sopracitato devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 3.

La domanda di ammissione redatta in carta da bollo da L. 500 per ciascun concorso al quale gli interessati chiedano di partecipare, dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione II, piazza Luigi Sturzo, n. 23, Roma, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) qualifica rivestita con riferimento al coefficiente di stipendio;

d) domicilio o recapito al quale desiderano siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) se hanno in corso procedimenti penali a proprio carico

La sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Art. 4.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato o certificati in carta da bollo da L. 500, attestanti il servizio scolastico non di ruolo prestato in qualità di insegnanti di scuole statali, con l'indicazione, per ogni anno scolastico, dell'insegnamento prestato, della data d'inizio e di termine del servizio, del numero delle ore settimanali di insegnamento e della qualifica riportata.

Per il servizio prestato anteriormente al 1945-46, il certificato deve recare la dichiarazione che il servizio è stato prestato «senza demerito», semprechè agli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati.

Tali certificati saranno rilasciati dai capi degli istituti presso i quali il servizio è stato prestato;

b) certificato o certificati in carta da bollo da L. 500, attestanti l'incarico di direzione svolto in istituti e scuole statali d'arte con l'indicazione per ogni anno, della decorrenza dell'incarico medesimo e della qualifica riportata.

Detti certificati saranno rilasciati dai presidenti dei consigli di amministrazione degli istituti e scuole presso i quali l'incarico è stato svolto;

c) copia dello stato di servizio prestato in qualità di insegnante di ruolo;

d) elenco, in triplice copia in carta libera, dei documenti e dei titoli presentati ai sensi del successivo art. 6.

Art. 5.

I requisiti speciali che danno titolo al beneficio di cui all'art. 2, secondo comma, del presente decreto, devono essere documentati, entro il termine di cui al precedente art. 3, nelle seguenti forme:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 500;

2) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, devono presentare la dichiarazione in carta da bollo da L. 500 da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

3) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o i militarizzati che, dopo il 14 ottobre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o i militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, i combattenti e reduci alto-atesini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni, in bollo da L. 500, di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

4) i reduci della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico devono presentare apposite attestazioni in carta da bollo rilasciate dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza;

5) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno residenza, in carta da bollo da L 500. I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Somalia possono anche presentare il certificato rilasciato a suo tempo dal Ministero dell'Africa italiana;

6) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo da L 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra e la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili, per fatti di guerra, i figli dei caduti alto-atesini ai sensi della legge 3 aprile 1958, n. 467, i figli dei militari irreperibili o deceduti di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14, i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra, nonchè gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra (legge 23 febbraio 1960, n. 92) devono presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra. Sono equiparati agli orfani di guerra i figli dei grandi invalidi in possesso del relativo certificato rilasciato dal comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

8) le vedove non rimaritate dei caduti indicati al precedente n. 7) devono presentare un certificato in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

9) gli orfani dei caduti per servizio devono produrre un certificato in carta da bollo rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

10) le vedove dei caduti indicati al precedente n. 9) devono produrre un certificato in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, nonchè una attestazione dell'amministrazione da cui dipendeva il defunto coniuge relativa alla dipendenza della morte da causa di servizio;

11) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, debbono presentare una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

12) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, o dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1948, n. 467, i mutilati ed invalidi contemplati dalla legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per i fatti di guerra, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

13) i mutilati ed invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Art. 6.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione della domanda, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalla domanda stessa e dai documenti di cui al precedente art. 4, le eventuali pubblicazioni e i titoli attestanti l'attività culturale, artistica, didattica e amministrativa, nonchè ogni altro titolo che ritengano utile presentare nel proprio interesse.

Le documentazioni fotografiche dovranno essere munite di dichiarazione dalla quale risulti che l'aspirante è l'autore delle opere rappresentate.

Non saranno prese in esame le domande, i titoli e le pubblicazioni o parti di essi, pervenuti oltre il termine fissato dal precedente art. 3.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo di arrivo al Ministero.

Non è consentito il riferimento a titoli o documenti presentati ad altre amministrazioni o ad altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

I titoli e i documenti presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini previsti per le eventuali impugnative, salvo che il concorrente non ne richieda, con domanda in carta da bollo, la restituzione dichiarando che nulla ha da eccepire sulla regolarità e l'esito del concorso.

Art. 7.

L'esame consiste in un colloquio, inteso ad accertare:

a) la preparazione del candidato nella storia dell'arte e delle arti applicate con particolare riguardo ai movimenti estetico-culturali contemporanei;

b) la conoscenza degli elementi di tecnologia attinenti alle lavorazioni praticate negli istituti d'arte;

c) la conoscenza dei lineamenti fondamentali della legislazione scolastica, con speciale riferimento all'ordinamento degli istituti e scuole d'arte.

Art. 8.

Per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 sarà nominata apposita commissione, la quale procederà alla formulazione delle terne, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n 2081.

Per l'espletamento dei concorsi si applicheranno le norme di cui al regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081 e decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

La terna degli idonei sarà approvata con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Da quest'ultima data decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato nella terna dovrà far pervenire al Ministero Ispettorato per l'istruzione artistica, piazza Sturzo, n. 23, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, qualora

il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali di invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarne la completa idoneità al servizio di insegnante. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dall'assunzione in ruolo;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, su carta da bollo;

6) uno dei seguenti documenti attestanti la posizione dell'aspirante nei riguardi degli obblighi militari:

a) per gli aspiranti che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa) in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti, a seconda della categoria cui appartengono;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per gli aspiranti che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco o contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto);

d) per gli aspiranti, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Gli aspiranti che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione, o fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i documenti indicati nel presente articolo.

L'amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, riservandosi di adottare anche dopo l'assunzione in ruolo eventuali provvedimenti di esclusione.

Nel caso che i vincitori rivestano la qualifica di insegnante di ruolo, dovranno far pervenire soltanto una copia integrale dello stato di servizio, rilasciata dall'ufficio competente, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1970

Il Ministro: Misasi

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1971
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 289

(6548)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a trentuno posti di vice ragioniere in prova.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico per esami a 31 posti di vice ragioniere in prova dell'amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 23 febbraio 1970, è stata pubblicata a pag. 182 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 2 dell'1-28 febbraio 1971.

(6568)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 24 maggio 1971, n. **16.**

Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano, per l'Ente siciliano per la promozione industriale e per l'Azienda asfalti siciliani.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 26 *maggio* 1971)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) è incrementato di lire 20.000 milioni.

Tale aumento è destinato esclusivamente allo sviluppo delle iniziative industriali per la trasformazione del salgemma dei giacimenti siciliani, localizzate in zone collegate ai giacimenti stessi.

A tal fine l'Ente minerario siciliano presenterà appositi programmi che saranno sottoposti all'approvazione degli organismi governativi competenti.

Art. 2.

Per il proseguimento della gestione delle miniere di zolfo nell'anno 1971, in aggiunta agli stanziamenti previsti dalle leggi regionali 6 febbraio 1968, n. 2, 6 giugno 1968, n. 15 e 4 giugno 1970, n. 10, è autorizzato l'ulteriore incremento del fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano di lire 15.000 milioni.

I rendiconti saranno approvati secondo le modalità previste dall'articolo 2 della citata legge regionale 6 giugno 1968, n. 15.

Le deliberazioni di approvazione dei rendiconti da parte del consiglio di amministrazione dell'Ente minerario siciliano saranno precedute da analitica relazione scritta del collegio dei revisori dell'ente da allegare alle delibere stesse.

L'Ente minerario siciliano predispone annualmente i piani di gestione del settore zolfifero da approvarsi, entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal Governo della Regione.

Art. 3.

L'apporto dell'Amministrazione regionale al fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.), di cui all'art. 7, lettera *a*), della legge regionale 7 marzo 1967, n 18, è incrementato di lire 5.000 milioni.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 18 della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Il personale dell'Ente è costituito dal restante personale della So.Fi.S., effettivamente in servizio alla data del 7 marzo 1967, che ne faccia richiesta entro il 30 giugno 1971 ».

Art. 5.

Il patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si.), di cui all'art. 1 della legge regionale 8 agosto 1960, n. 36, è incrementato di lire 2.000 milioni.

Art. 6.

All'onere di lire 15.000 milioni derivante dalla applicazione dell'articolo 2 della presente legge si fa fronte:

quanto a lire 10.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1971;

quanto a lire 2.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1970, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36;

quanto a lire 3.000 milioni mediante l'utilizzazione di parte del ricavo derivante dalle operazioni di provvista di fondi di cui al successivo art. 7.

In dipendenza del precedente comma l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1970 e quello per l'anno 1971 sono rispettivamente modificati come appresso:

a) *Elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno* 1970

SPESE IN CONTO CAPITALE

Capitolo n. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Onere in milioni di lire
Partite che si eliminano:	
Interventi per l'esecuzione di attrezzature portuali	1.000 —
Provvedimenti per l'edilizia popolare	1.000 —
Partita che si aggiunge:	
Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano .	2.000 —

b) *Elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno* 1971.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Capitolo n. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Onere in milioni di lire
Partite che si riducono:	
Provvedimenti per l'incentivazione (in meno) .	9.000 —
Interventi per l'Istituto della vite e del vino e fondo di rotazione dell'E.S.A. (in meno) .	1.000 —
Partita che si aggiunge:	
Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano . .	10.000 —

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

All'onere di lire 27.000 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1, 3 e 5 della presente legge si fa fronte con l'utilizzazione di parte del ricavo derivante dalle operazioni di provvista di fondi di cui al successivo articolo.

Art. 8.

Il Governo della regione è autorizzato a contrarre con istituti di credito, singolarmente o in compartecipazione, mutui della durata di anni sei e con la protrazione non eccedente gli anni cinque per l'ammontare di 30.000 milioni di lire.

La somministrazione delle somme relative ai mutui di cui al precedente comma è subordinata alle necessità di cassa della Regione.

Art. 9.

All'ammortamento dei mutui ed al pagamento dei relativi interessi ed oneri connessi è destinato uno stanziamento annuo di lire 2.400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1975 e di lire 6.500 milioni dal 1976 al 1981.

Alla copertura della spesa ricadente nell'esercizio 1971 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

In dipendenza del precedente comma l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1971 è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Capitolo n. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Onere in milioni di lire
Partite che si eliminano:	
Provvedimenti per la sanità	1.049,580 —
Interventi per il piano delle acque	500 —
Iniziative per la pubblica istruzione	300 —
Partita che si riduce:	
Provvedimenti per l'incentivazione (in meno) .	550.420 —
Partita che si aggiunge:	
Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano, per l'Ente siciliano per la promozione industriale e per l'Azienda asfalti siciliani	2.400 —

Alla spesa ricadente a carico degli esercizi finanziari successivi al 1971 si fa fronte utilizzando parte dell'incremento del gettito dell'imposta generale sull'entrata.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 24 maggio 1971

FASINO

FAGONE

(5996)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.